

Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 MI.SA. (13) 93 del 26/01/1993 Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

Testo:

Pervengono a questo Ministero istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi in merito all'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024. A riguardo, per uniformata di indirizzo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fornisce il chiarimento di seguito al quale i comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterranno nell'espletamento della attività di prevenzione incendi.

QUESITO:

D.P.R. 17 ottobre 1986, n. 1024, art. 1 lettere b) e c) possibilità di installazione di due elettropompe da destinare alla erogazione del g.p.l..

CHIARIMENTO:

la lettera combinata dei punti b) e c) dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 1024/1986 non esclude la possibilità di installare un gruppo di due elettropompe per la erogazione del g.p.l. e di un elettrocompressore per il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l. Pertanto e' consentito installare due elettropompe di erogazione a servizio di impianti dotati di due o più erogatori. Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli erogatori che per rifornire i serbatoi. Quanto sopra e' ampiamente giustificato sia dal dettato della norma che distingue nettamente fra apparecchiature adibite al rifornimento del serbatoio e quelle adibite all'erogazione, che da valutazioni di ordine tecnico, in quanto le pompe di travaso e quelle di rifornimento hanno caratteristiche diverse, grossa portata e ridotta prevalenza le prime, caratteristiche opposte le seconde.
Il Direttore Generale Pastorelli